

CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS. N. 117/2017) TRA IL COMUNE DI RAGOGNA E L'ASSOCIAZIONE _____

L'anno _____ il giorno _____, il mese _____ con _____ la presente scrittura privata, presso la sede comunale sita in Ragogna, via XXV Aprile n. 2

TRA

Il COMUNE DI RAGOGNA (UD), con sede legale in via XXV Aprile n. 2 – 33030 (UD), rappresentato da _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ del Comune suddetto, codice fiscale 80006030300 e che dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente e di essere autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del _____ (di seguito "Comune")

E

l'Associazione senza scopo di lucro _____ con sede legale in Via _____, C.F. _____, nella persona del legale rappresentate Signor _____, nato a _____ il _____ C.F. _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione e di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione (di seguito "Associazione");

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 12 dicembre 2001, e modificato con deliberazione consiliare n. 27 del 3 settembre 2012, prevede quanto segue:
 - art. 32, comma 1: "*Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita civile e sociale dei singoli e delle famiglie in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale della collettività*";
 - art. 2 comma 3, lett. m): "*l'impegno ad attuare e migliorare l'organizzazione del tempo libero del mondo giovanile in senso culturale, sportivo e ricreativo, per il coinvolgimento responsabile nella gestione del patrimonio comunale*".

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "*i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*";
- il "Codice del Terzo settore" approvato con D. Lgs. n. 117/2017, riconosce "*il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo*", ne promuove "*lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia*", e ne favorisce "*l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli entilocali*" (articolo 2 del D. Lgs. n. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "*mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione*" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche disottoscivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “*convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato*”;
- l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;
- l'art. 5, comma 1 lett. a) che colloca, tra le attività di interesse generale proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative a “*interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni*”;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano sottoscrivere la convenzione, sono:
 - a. l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (a decorrere dall'operatività di tale registro);
 - b. il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - c. il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D.lgs. n. 117/2017);

Dato atto che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “*mediante procedure comparative riservate alle medesime*” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito Istituzionale <http://www.comune.ragogna.ud.it/>, in “Amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- svolta la procedura comparativa, con determinazione n. _____ del _____ è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente;
- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali quelli basati su (da statuto) _____;
- l'Associazione è iscritta nel registro previsto ad hoc dalla specifica normativa del Settore di riferimento;
- lo schema della presente convenzione è stato approvato con Deliberazione G.C. n. ___ del _____;

Tutto quanto richiamato e premesso,

Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, delle attività dettagliatamente descritte al successivo art. 4.

Articolo 3 – Finalità

1. Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione finalizzata allo svolgimento delle seguenti attività nel Comune di Ragona:

- servizio di supporto all'apertura della biblioteca comunale;
- servizio di accompagnatoria sugli scuolabus;

- gestione dei programmi di valorizzazione del Castello e della attigua Pieve di San Pietro;
 - gestione/funzionamento del centro di aggregazione giovanile e delle relative attività che ivi si svolgono.
2. Le attività di collaborazione disciplinate dalla presente convenzione saranno svolte in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia e dovranno garantire, da parte dei volontari, la migliore erogazione possibile delle prestazioni nei confronti degli utenti, nonché trasmettere ai visitatori una immagine di accoglienza e cordialità tipiche della comunità di Ragogna;
 3. Il Servizio di collaborazione alle attività bibliotecarie del Comune sarà espletato all'interno della Biblioteca.
 4. L'organizzazione della collaborazione deve tendere in ogni caso a garantire al Comune di Ragogna degli adeguati standard di economicità, efficienza, efficacia e adeguatezza, nonché rispondenza al pubblico interesse;

Articolo 4 – Attività svolte dall'Associazione

L'Associazione affidataria si occuperà delle seguenti attività:

Biblioteca comunale

- ampliamento dell'orario di apertura della biblioteca agli utenti, anche attraverso la sostituzione del dipendente comunale incaricato nei casi di sua assenza o impedimento;
- collaborazione per la catalogazione del materiale librario sotto il coordinamento della figura professionale preposta;
- collaborazione per l'ideazione, programmazione e realizzazione di iniziative culturali;

Accompagnatoria sugli scuolabus

- presenza di un volontario a bordo degli scuolabus durante il periodo scolastico con compiti di sorveglianza dei bambini, durante i tragitti.

Castello e Pieve di San Pietro

- apertura del complesso monumentale del Castello e dell'attigua Pieve nelle giornate di visita programmate;
- servizio di supporto ed assistenza ai visitatori durante l'apertura del complesso monumentale del Castello e dell'attigua Pieve nelle giornate di visita;
- collaborazione per l'ideazione, programmazione e realizzazione di iniziative culturali legate alla di valorizzazione del Castello e della Pieve.

Le attività in parola rappresentano, oltre che un apprezzabile beneficio economico per l'Ente, un valido messaggio di integrazione fra generazioni diverse nell'ambito della vita della comunità locale, con positivi riscontri formativi, di crescita, stima reciproca, scambi d'esperienze e di socializzazione specie per gli utenti più giovani, oltre che un esempio encomiabile della insostituibile opera che il volontariato locale svolge a sostegno della valorizzazione e promozione del territorio.

Attraverso tale formula di collaborazione tra il mondo del volontariato e l'ente locale si raggiungono gli obiettivi primari di valorizzazione del patrimonio pubblico, la promozione del territorio, del turismo, della cultura e della storia locale oltre che promuovere le attività che coinvolgono i giovani e non solo.

Articolo 5 – Organizzazione delle attività

1. Al coordinamento ed alla direzione delle attività di collaborazione sono preposti gli Uffici comunali competenti. L'Associazione _____ organizzerà autonomamente la turnazione dei volontari impegnati nel servizio di collaborazione presso la biblioteca comunale ed il Castello con attigua Pieve di San Pietro.
2. Con particolare riguardo alle attività di collaborazione presso la biblioteca comunale, saranno messi a disposizione dell'Associazione _____ gli atti ed i documenti utili per l'esercizio delle funzioni inerenti al buono e corretto funzionamento del servizio.
3. Con riferimento al servizio di accompagnatoria sullo scuolabus saranno messi a disposizione dell'Associazione gli elenchi degli utenti onde effettuare le verifiche opportune (identità, riconoscimento degli adulti a cui vengono consegnati i minori, ecc.).

Articolo 6 – obblighi reciproci

Le parti, di comune accordo, dandosene reciprocamente atto, dichiarano quanto segue:

Il Comune, attraverso il proprio personale dipendente e/o incaricato, si impegna e si obbliga allo svolgimento dei seguenti impegni e compiti:

- supervisione del servizio di collaborazione alle attività bibliotecarie del Comune e di quelle di valorizzazione del Castello e della Pieve di San Pietro;
- attivazione dei contatti istituzionali e collaborativi con la scuola, gli organi collegiali, le famiglie ed ogni altro soggetto interessato o coinvolto nelle attività bibliotecarie e culturali;
- interventi tesi al superamento di eventuali difficoltà, incongruenze, disservizi nell'ambito delle collaborazioni instauratesi;

L'Associazione _____ si obbliga e si impegna nello svolgimento delle attività e prestazioni come sopra meglio specificate:

- collaborare con il personale del Comune di Ragogna e con l'Amministrazione Comunale per il buon andamento delle attività di collaborazione attivate;
- segnalare agli Uffici comunali competenti ogni difficoltà, disservizio, incongruenza;
- svolgere correttamente - con l'impegno di operatori volontari, dotati di attitudine, disponibilità e specifici requisiti culturali e psicofisici - la delicata funzione educativa connessa alla iniziativa dell'ampliamento dell'apertura agli utenti della biblioteca comunale;
- compimento di ogni iniziativa di collaborazione con il Comune e con la Consulta per il regolare svolgimento del Servizio.

Articolo 7 - Durata

1. La durata della convenzione è stabilita per il periodo di anni tre (3), decorrenti dalla data di sottoscrizione;
2. La presente convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza e sarà prorogabile per ulteriori anni tre (3);
3. .

Articolo 8 – Modifiche della convenzione

1. Le eventuali modifiche alla presente convenzione sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale, previo accordo L'Associazione.

Articolo 9 - Rimborsi spese

- 1) Per le attività svolte dall'Associazione vengono presentati all'Amministrazione rendiconti annuali comprensivi di:
 1. spese vive sostenute dall'Associazione per l'organizzazione degli eventi affidati;
 2. spese di assicurazione per infortuni e malattie dei volontari che fanno parte dell'Associazione;
 3. spese per l'acquisto/noleggio di tutti i beni e/o servizi aggiuntivi richiesti dall'Amministrazione;

Articolo 10 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni dell'esito degli eventi organizzati o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi prestati dall'Associazione, di cui all'articolo 4.

Articolo 11 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione stipula annualmente una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione ha stipulato la seguente polizza assicurativa:

polizza rilasciata da _____ – Agenzia di
_____, numero _____
_____, scadenza _____.
in data _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 12 – Privacy

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 – GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION).

L'Associazione ha individuato il Sig/la Sig.ra _____, quale Responsabile del trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto.

Il Comune di Ragogna ha nominato formalmente il _____, quale responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto.

L'Associazione si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Ragogna.

L'Associazione è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

Articolo 13 – Recesso e risoluzione

1. Il Comune e l'Associazione possono in qualsiasi momento e con fondate motivazioni recedere dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno 60 giorni.

2. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la convenzione nei seguenti ulteriori casi:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 14 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso di controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione viene innanzitutto esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione, esperito inutilmente il quale, le controversie che dovessero insorgere verranno trattate in sede di giurisdizione ordinaria.

Competente a decidere in ordine alle controversie che dovessero sorgere dal presente contratto sarà esclusivamente il Foro Giudiziario di Udine.

Articolo 15 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al Codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 16 - Spese contrattuali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Comune ed Associazione, nelle persone dei loro referenti, hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono

Per il Comune di Ragogna

Per l'Associazione